



# Economia sociale e dinamiche istituzionali

di

**BENEDETTA CELATI**

*Dottoranda di ricerca del Corso di dottorato in Scienze giuridiche dell'Università di Pisa,  
Programma di diritto pubblico e dell'economia*

**Relazione per il QUINTO SEMINARIO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE "GRUPPO DI PISA" CON I DOTTORANDI IN MATERIE GIUS-PUBBLICISTICHE**

**30 settembre 2016**

**tratta dalla Tesi Dottorale**

**in co-tutela presso l'Université Paris-Est, laboratoire ERUDITE, Chaire ESS-UPEM.** Sotto la direzione scientifica della Prof.ssa Michela Passalacqua (*Professore associato di Diritto dell'Economia, nell'Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza*) e di Monsieur Hervé Defalvard (*Maître de conférences HDR en sciences économiques à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée*).

L'obiettivo della co-tutela è la realizzazione di un lavoro di ricerca internazionale ed interdisciplinare che, fondandosi sull'interazione tra l'approccio delle scienze economiche e quello delle scienze giuridiche, promuova una concezione unitaria delle scienze sociali.

**Argomento:** Dinamiche istituzionali ed economia sociale

**Titolo provvisorio della tesi** “*L’impact des instruments de financement de l’Economie Sociale et Solidaire par rapport à sa capacité de transformation sociale. Analyse de l’expérience française et italienne*”

ovvero “**L’impatto degli strumenti di finanziamento dell’Economia sociale e solidale rispetto alla capacità di trasformazione sociale che tale modello socio economico alternativo<sup>1</sup> è in grado di generare. Analisi interdisciplinare dell’esperienza francese ed italiana**”

**Parole chiave:** Istituzionalismo; economia sociale e solidale; beni comuni; interesse generale; trasformazione sociale; solidarietà; monete locali.

---

<sup>1</sup> Si intende qui l’alternativa rispetto al modello proposto dalla “teoria economica standard”(per impiegare l’espressione nota dell’economista francese Olivier Favereau, principale esponente della Scuola dell’economia delle Convenzioni).

SOMMARIO: 1. Istituzioni e teorie economiche. - 2. Metodologia della ricerca. - 3. Economia sociale (e solidale): una nozione da definire. - 4. Dinamiche istituzionali: dalla partecipazione alla condivisione. – 5. Obiettivi della ricerca.

### *1. Istituzioni e teorie economiche*

Sebbene diritto ed economia appaiano, *prima facie*, distinte per il diverso oggetto che le caratterizza – il dover essere della norma giuridica, nel primo caso, i comportamenti socioeconomici, nel secondo<sup>2</sup> – le relazioni tra economia e diritto sono al centro di una grande attenzione, nonché di preoccupazioni varianti a seconda dei differenti punti di vista di chi le analizza.

Se nei paesi anglosassoni possiamo osservare, infatti, una forte tradizione di insegnamento, ricerca e di pratiche professionali, che risultano incardinate in un’area mediana tra diritto ed economia, nei paesi di cultura continentale sono rintracciabili, diversamente, minori occasioni di incontro tra i due ambiti disciplinari, sia a livello di conoscenza teorica che di attuazione pratica.

Lo studio del confronto e della interazione tra queste due materie porta inevitabilmente a domandarsi, al di là degli ambiti geografici di riferimento, quale sia il modello di “attore sociale” presupposto, in senso ampio, dalla scienza giuridica<sup>3</sup>. Se confrontiamo razionalità economica e diritto, del resto, ci accorgiamo quasi immediatamente che l’approccio dominante, quello della cosiddetta ortodossia economica, si fonda su una lettura prevalente dell’economia come scienza della massimizzazione dell’efficienza nell’allocazione di risorse – che sono per definizione scarse (Robbins 1932) – nella quale l’individuo appare isolato, massimizzatore razionale della propria utilità soggettiva.

All’interno della *Law and Economics*<sup>4</sup>, il cui oggetto è lo studio del diritto secondo un approccio economico, possiamo, però, distinguere due paradigmi fondamentali: la corrente dell’analisi economica del diritto e le correnti istituzionaliste (a loro volta distinte nel “vecchio” e “nuovo” istituzionalismo), caratterizzate, invece, da una diversa maniera di intendere l’economia.

---

<sup>22</sup> Da tale premessa si potrebbe inferire, in maniera forse un po’ troppo *tranchant*, che l’economia è una scienza descrittiva e positiva, mentre il diritto risulta essere una scienza prescrittiva e normativa. In realtà, le sfumature sono assai più immanenti di quanto una tale dicotomia lascerebbe intendere.

<sup>3</sup> Sul punto si veda A. GENTILI, *Il ruolo della razionalità cognitiva nelle invalidità negoziali*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, I,1105.

<sup>4</sup> Tale espressione venne utilizzata per la prima volta dall’economista istituzionalista John Rogers Commons, nel 1925.

L'analisi economica del diritto<sup>5</sup> (d'ora in avanti AED) è una scuola di pensiero figlia della scienza economica neoclassica, emersa grazie ai lavori di Gary Becker, Ronald Coase<sup>6</sup>, Guido Calabresi e Richard Posner negli anni 60'-70' del novecento. Si tratta di un progetto che rivendica una metodologia di tipo positivo, che si estrinseca nella comprensione, dal punto di vista economico, delle regole e delle istituzioni giuridiche. In essa, però, è al contempo presente una vocazione normativa, nella misura in cui l'AED compie una vera e propria operazione di valutazione economica del diritto, mediante la definizione delle condizioni di selezione delle regole in forza del principio della conformità al criterio dell'efficienza<sup>7</sup>. Secondo Fluet (1990<sup>8</sup>), essa è, pertanto, una teoria esplicativa del diritto.

In virtù di una lettura economica fondata sulla tesi neoclassica<sup>9</sup>, nella sua versione moderna, i comportamenti di un agente che è dotato di razionalità assoluta (*Homo oeconomicus*), anche in condizioni di incertezza, consistono in scelte economiche (che essendo giuridicamente rilevanti sono atti giuridici), improntate alla massimizzazione del suo vantaggio. Quest'ultimo verrà sempre conseguito, nei limiti delle alternative disponibili, alla sola condizione che l'agente disponga di un sistema coerente e stabile di preferenze. Si tratta della consacrazione del modello di perfetta razionalità strumentale, sul quale viene, altresì, costruita la razionalità funzionale del mercato. Possiamo osservare che tale modello, nonostante le premesse di oggettività e neutralità "scientifica", risulta, però, normativo e non meramente descrittivo. Ciò in quanto, i presupposti sui quali si fonda non sono dedotti dalla neutra osservazione dei fatti ma dalla accettazione di determinati e specifici assunti: stabilendo ciò che "è" nella realtà, si afferma quel che essa dovrebbe essere. Il funzionamento del mercato, da mero fatto, viene allora trasformato nel valore, affatto neutrale, dell'efficienza.

---

<sup>5</sup> Su *Law and Economics* e AED, D. D. FRIEDMAN, *Law's Order. What Economics Has to Do with Law and why it Matters*, Princeton, Princeton University Press, 2000 (trad. it. *L'ordine del diritto. Perché l'analisi economica può servire al diritto*, Bologna, Il Mulino, 2004); S. SHAVELL, *Economic Analysis of Law*, New York, Foundation Press, 2004 (trad. it. *Analisi economica del diritto*, Torino, Giappichelli, 2007); L. A. FRANZONI, *Introduzione all'economia del diritto*, Bologna, Il Mulino, 2003; R. COOTER et alii, *Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile*, Bologna, Il Mulino 1999, I e II; v. D. FABBRI, G. FIORENTINI e L. A. FRANZONI (a cura di), *L'analisi economica del diritto. Un'introduzione*, Roma, NIS, 1997.

<sup>6</sup> Coase è l'autore di un contributo ritenuto fondamentale per la nascita della moderna analisi economica del diritto, dal titolo "The problem of social cost"<sup>2</sup> (1960), R.H. COASE, *The Problem of Social Cost*, in *Journal of Law & Economics*, 1960, vol. 3, pp. 1-44, trad. it. in R.H. COASE, *Impresa mercato e diritto*, Bologna, Il Mulino, 1995. Dello stesso autore si ricordano R.H. COASE, *The Nature of the Firm*, in *Economica* 1937, p. 386-392; ID., *The Firm, the Market and the Law*, University of Chicago Press, 1988, trad. it. *Impresa mercato e diritto*, Bologna, Il Mulino 1995; ID., *The Federal Communications Commission*, in *Journal of Law and Economics*, 1959, vol. 2, n. 1, p. 1-40.

<sup>7</sup> L'AED, secondo Posner (1987), si presenta come un progetto d'analisi economica basato su due fondamentali assunti: gli agenti si comportano come dei massimizzatori delle proprie soddisfazioni al momento di prendere delle decisioni anche di tipo personale; le regole del diritto giungono ad imporre dei prezzi alle azioni degli agenti.

<sup>8</sup> C. FLUET, *L'analyse économique du droit*, in *Economie Appliquée*, 1990, 3, p. 53 e ss.

<sup>9</sup> Come noto per economia classica si intende la corrente che si personifica soprattutto nei nomi di D. Ricardo, T. R. Malthus, J. B. Say, J. S. Mill, K. Marx. Parlare di economia neoclassica, significa far invece riferimento al marginalismo. Fondamentali i contributi di L. WALRAS, *Elements d'économie politique pure ou théorie de la richesse sociale*, Lausanne, Corbaz, 1874-77; C. MENGER, *Grundsätze der Volkswirtschaftslehre*, Wien, Braumüller, 1871 (trad. it. *Principi fondamentali di economia politica*, Bari, Laterza, 1925, p. 131 ss., p. 214 ss.) e W. S. JEVONS, *The Theory of Political Economy*, London, Macmillan, 1871 (trad. it. *Teoria dell'economia politica*, Torino, UTET, 1952). Ma anche ai contributi della scuola austriaca e alla visione teorizzata da A. MARSHALL, *Principi di economia*, Torino, Unione tipografica torinese, 1959.

Il diritto sembra, in parte, aver fatto propria questa prospettiva sulla razionalità economica<sup>10</sup>.

Una volta, dunque, “svelata” la natura normativa dell’AED, che vorrebbe annullare qualsiasi distinzione tra la razionalità assiologica e quella economica, per stabilire che il diritto deve adottare come “giuste” le soluzioni economicamente efficienti, possiamo introdurre l’altro paradigma che articola i rapporti tra scienza economica e scienza giuridica, quello istituzionalista.

La tradizione istituzionalista americana dell’inizio del novecento si struttura su elementi di forte distinzione rispetto alle categorie e metodologie dell’economia neoclassica. In particolar modo, ciò è evidente in relazione all’individualismo metodologico e al concetto di razionalità perfetta degli agenti. Essa, dunque, offre una maniera alternativa rispetto all’AED di guardare al diritto ed alla sua importanza in termini economici.

L’istituzionalismo parte dal presupposto che le istituzioni “contano”; da ciò segue che la politica sia il terreno per la costruzione di un nesso virtuoso tra mercato, economia e norme giuridiche, tra etica e decisione, ovvero deliberazione. Lo sviluppo economico è dunque interpretato come impegno per realizzare una comunità morale e giusta, ovvero autenticamente democratica.

In primo luogo, le scuole istituzionaliste (il panorama è ampio e variegato) si concentrano sullo studio del capitalismo e delle sue regole, secondo una logica pluralista che spazia dall’ambito giuridico, a quello economico e filosofico. Esse mostrano indubbiamente una specifica vocazione ad interrogarsi sui cambiamenti istituzionali all’interno dei sistemi economici, intesi come insiemi di regole che disciplinano la vita degli uomini nella società, la produzione collettiva della ricchezza, la sua distribuzione ed assicurano, infine, la perpetuazione di un ordine sociale in via di continuo mutamento. Gli istituzionalisti elaborano, pertanto, una economia politica delle istituzioni e dell’economia di mercato, nell’ambito di una prospettiva di tipo storico. Inoltre, le scuole istituzionaliste considerano l’ordine sociale non come il corollario dell’ordine economico del mercato o come un ordine spontaneo, bensì come il risultato dell’azione collettiva, dei processi politici e giuridici attraverso i quali i diritti e gli obblighi reciproci tra gli individui vengono alla luce (Bazzoli e Kirat 1997).

L’approccio del cosiddetto “vecchio” istituzionalismo, i cui esponenti maggiori sono Thorstein Veblen e John R. Commons, si pone in aperta antitesi rispetto ai ragionamenti meccanicisti della scuola neoclassica, mirando alla valorizzazione di un realismo pragmatico, al rifiuto dei modelli matematici, nonché all’uso della teoria come strumento di politica economica.

---

<sup>10</sup> Essa è stata tradotta nella nozione di *homo juridicus*, di cui si presuppone la capacità legale di agire, come capacità di intendere e di volere. Quel presupposto – una scelta negoziale razionale – risulta, nel tempo che va dall’*École de l’Écogèse* alla prima Pandettistica, anche il presupposto della validità delle regole private in tal modo elaborate.

La scuola del neo istituzionalismo, nata negli anni sessanta e settanta del novecento e il cui più celebre esponente è Oliver E. Williamson<sup>11</sup>, invece, rivendica una metodologia rivolta ad identificare i meccanismi che implicano, nelle attività economiche, la costituzione degli assetti istituzionali all'interno dei quali si svolgono le transazioni. Le istituzioni, secondo tale approccio, debbono essere analizzate di concerto con gli strumenti della teoria economica standard, come elementi di aggiustamento rispetto alle incompletezze che essa manifesta. Si registra, in questa seconda corrente, un debito verso gli studi di Ronald H. Coase, ovvero l'imprescindibile riferimento rappresentato dalle riflessioni sull'impresa e su le forme organizzative. Questi afferma, infatti, che la *ratio* genetica dell'impresa è legata al fatto che le transazioni di mercato hanno un costo, per ovviare al quale insorge la necessità di una organizzazione gerarchica. Lo stesso Williamson, del resto, definisce i propri lavori come facenti capo alla cosiddetta "economia dei costi di transazione".

Del resto, possiamo affermare che non esiste una sola concezione di mercato, rappresentando lo stesso, al contempo, un luogo, una ideologia, una istituzione<sup>12</sup>, ovvero un paradigma di azione sociale.

Imprescindibile risulta, a tal proposito, il riferimento a Karl Polany, noto anche per aver teorizzato una visione sostanziale e non formale del fatto economico<sup>13</sup>, e conosciuto soprattutto per la sua opera fondamentale "*La Grande Trasformazione*" (1944), considerata da alcuni un classico dell'analisi istituzionale eterodossa<sup>14</sup> (Maucourant, 2005). Polany, in "*Our obsolete market mentality. Civilization must find a new thought pattern*", mostra poi come l'intero paradigma dell'*homo oeconomicus* venga costruito nell'ambito di un programma ideologico che si è sviluppato con l'avvento della rivoluzione industriale per divenire, successivamente, il dogma cardine dell'economia neoclassica<sup>15</sup>.

L'economista neoistituzionalista D.C. North, prende in seria considerazione le riflessioni di Polany sull'importanza delle dinamiche storiche che spiegano l'emergenza dell'economia di mercato, elaborando una nozione rinnovata del concetto di istituzioni, da lui concepite come "le regole del gioco" ovvero "i vincoli creati dagli uomini che fondano le interazioni umane. Esse danno luogo, pertanto, agli incentivi negli scambi, che si tratti dell'ambito politico, giuridico o economico" (1990). North risulta

---

<sup>11</sup> Oliver E. Williamson è colui che inventa l'espressione «*New Institutional Economic*», divenendo, a partire dagli anni novanta, il punto di riferimento per diverse correnti di pensiero unite dall'assunto per cui le istituzioni hanno un peso in economia, poiché i comportamenti economici e l'allocatione delle risorse non sono determinati dall'individuo e dal mercato, inteso come spazio di azione interindividuale ancorato al riferimento dato dai prezzi, bensì da queste ultime.

<sup>12</sup> Come istituzione il mercato svolge non solo una funzione di allocatione delle risorse disponibili, ma anche di conseguente conformazione dei rapporti sociali, inglobando elementi non esclusivamente economici. E così entrano in gioco valori quali la correttezza dell'allocatione e conformazione, e i criteri economici, giuridici o etici per la selezione della stessa. Si veda A. SEN, *On Ethics and Economics*, Oxford, Basil Blackwell, 1987 (trad. it. *Etica ed economia*, Roma-Bari, Laterza, 2000).

<sup>13</sup> In un'economia interpretata in senso sostanziale, sono molteplici i principi di comportamento che occorre considerare oltre allo scambio di mercato: la reciprocità, la redistribuzione e le forme di economia domestica.

<sup>14</sup> Appare tuttavia eccessivo qualificare Polany come economista istituzionalista, sebbene egli presenti l'economia come "un processo istituzionalizzato", definendola "incastrata / *embedded*", ovvero inglobata nelle istituzioni, economiche e non economiche.

<sup>15</sup> Sul punto si veda l'analisi di G. RESTA, *Il diritto e i limiti della razionalità economica*, in A. FICI (a cura di), *Diritto dell'economica sociale*, Napoli, Editoriale scientifica, 2016.

estremamente interessante ai nostri fini di ricerca, perché nella sua attività di storico dell'economia egli compie una mirabile evoluzione, partendo da una radicale posizione neoclassica, sino a giungere alla riscoperta dell'importanza delle istituzioni (e dei fattori culturali su cui le stesse si fondano), che lo induce a elaborare una forte critica rispetto alle proprie posizioni di origine (la sua teoria istituzionalista appare per certi versi eterodossa).

Egli introduce il concetto di “matrice istituzionale”, legato a quello altrettanto fondamentale di “cambiamento istituzionale”. La matrice istituzionale, in maniera particolare, sarebbe il risultato dell'interazione tra istituzioni e organizzazioni, dalla quale deriverebbe poi il cambiamento delle dinamiche istituzionali, corrispondendo a una dinamica storica specifica che riguarda l'insieme delle attività economiche e condiziona quella che lo stesso North chiama la “performance economica” di una società.

La questione centrale non è più data dalla ricerca dell'efficienza economica, sulla base della falsa supposizione dell'esistenza di un unico modello di sviluppo, bensì dalla analisi delle differenti traiettorie sociali che plasmano ed influenzano le attività economiche all'interno delle diverse matrici istituzionali, anch'esse in continua evoluzione.

North elabora, pertanto, una critica all'efficienza come unico valore, sviluppando una teoria che contempla l'agire non egoistico, orientato in senso altruistico, come alternativo e complementare rispetto ai paradigmi utilitaristici ortodossi.

## 2. Metodologia della ricerca

Le relazioni tra le istituzioni e il mercato costituiscono, dunque, uno degli elementi centrali del neoistituzionalismo economico ma anche della cosiddetta sociologia economica<sup>16</sup>.

La ricerca assume quale presupposto una concezione pluralista dell'economia che, in un'ottica di interdisciplinarietà e di unità delle scienze sociali<sup>17</sup>, superando la divisione tra economia, diritto e sociologia, affronta in maniera critica la sostanziale identificazione di economia e mercato, nonché il supposto carattere originario di

---

<sup>16</sup> In riferimento agli studi di sociologia economica, M. GRANOVETTER., *Les institutions économiques comme constructions sociales*, in A. ORLÉAN (éd.), *Analyse économique des conventions*, Paris, PUF, coll. Quadrige, 2004, p.119-134. Secondo Granovetter (1973) alla base dello sviluppo delle attività economiche vi sono dei legami forti, che rimandano al concetto di appartenenza comunitaria, ma anche dei legami deboli, stabiliti da individui capaci di affrancarsi dalla presa della comunità e delle sue regole. Emerge, come osservato da Orléan (2007) una ripartizione dei compiti tra economia e sociologia, in cui il paradigma economico tradizionale definisce, basandosi sull'immagine dell'individuo razionale, l'insieme delle evoluzioni possibili, mentre la sociologia si riduce ad analizzare la riproduzione delle strutture comunitarie, cfr. A. ORLÉAN, *Les ambiguïtés de la sociologie économique*, in *L'Économie politique*, n. 35, 2007, p. 66-77.

<sup>17</sup> In merito all'unità tra sociologia ed economia «*Plutôt qu'une approche pluri- ou multidisciplinaire qui conjoindrait simplement les contributions de disciplines différentes, notre perspective cherche à traverser les frontières entre économie et sociologie pour dégager des fondements communs aux deux disciplines, et les reconsidérer*» (Eymard-Duvernay et alii, 2006, p. 25).

quest'ultimo<sup>18</sup>. In particolar modo, il ricorso alla sociologia economica risulta determinante per il superamento della visione che naturalizza il mercato e per considerare l'economia come una costruzione socio storica, la cui attuale conformazione non viene interpretata come il precipitato di un percorso legato all'evoluzione umana, bensì come una configurazione specifica che conviene situare rispetto a quelle che l'hanno preceduta<sup>19</sup>. Seguire un approccio sociologico nella ricerca significa, pertanto, considerare che le scienze sociali – quali sono il diritto, la sociologia ed anche l'economia – si occupano di fatti, ed assumere, altresì, le norme come regole concrete dell'agire umano. Del resto, secondo il sociologo Max Weber<sup>20</sup>, la sociologia ha una doppia natura, essendo sia una scienza storica, ovvero una disciplina simile alla storiografia, quando l'analisi verte sulle dinamiche sociali del tempo presente o ad esso collegate, che una scienza concettuale e sistematica. In questa seconda accezione, essa fornisce un apparato teorico a vantaggio di tutte le scienze sociali.

Se, poi, consideriamo, invece, la scienza giuridica come una pura scienza normativa, scienza di norme e non di fatti, che si occupa, come dice Weber, del dover essere ideale (*das ideale Gelten-Sollen*) delle proposizioni giuridiche, dobbiamo, però, rilevare come anche la stessa, dal punto di vista metodologico, sia dotata di una natura ancipite. Nello studio del diritto esistono, infatti, metodi di ricerca che possiamo definire storico-sociologici, che si occupano dell'esistenza fattuale di una certa statuizione, della sua genesi ed efficacia e metodologie volte a valorizzare, in senso contrario, esclusivamente il significato delle norme, la congiunzione sistematica dei vari significati normativi, nonché l'elaborazione di determinate nozioni (la dogmatica per dirla nei termini di Weber<sup>21</sup>).

La compenetrazione di riflessioni economiche, sociologiche e giuridiche, fondamentale per inquadrare il metodo di ricerca scelto per il presente studio, caratterizza inoltre, in Francia, nell'ambito del più ampio movimento politico e filosofico costituito dal solidarismo<sup>22</sup>, le elaborazioni teoriche dei giuristi della cosiddetta “*école du*

---

<sup>18</sup> Cfr. K. POLANYI, *The Great Transformation*, New York, Farrar & Rinehart, 1944 (trad. it. *La grande trasformazione*, Torino, Einaudi, 1974, *passim*).

<sup>19</sup> J.L. LAVILLE, *L'economia solidale*, Torino, Bollati Boringhieri Editore, 1998. Laville sottolinea che per i fondatori della sociologia i rapporti tra economia e società costituivano uno dei temi di riflessione principali.

<sup>20</sup> È nel saggio del 1904, intitolato *Die 'Objektivität' sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis* (L'oggettività conoscitiva della scienza sociale e della politica sociale), che Weber introduce i presupposti fondamentali della sociologia: il postulato dell'assenza dei giudizi di valore, il concetto del comprendere, il concetto del tipo ideale.

<sup>21</sup> Cfr. M. WEBER, *Über einige Kategorien der verstehenden Soziologie*, 1913, in *Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre*, hg. von J. Winckelmann, Tübingen, Mohr, 1985 (1a ed. 1922), (trad. it. *Alcune categorie della sociologia comprendente*, in *Saggi sul metodo delle scienze storico-sociali*, a cura di Pietro Rossi, Torino, Comunità, 2001).

<sup>22</sup> Nel contesto della Terza Repubblica, nel 1877, del resto, nelle facoltà di diritto comincia ad essere insegnata come disciplina autonoma l'economia politica. In questa fase si afferma, a guisa di vera e propria filosofia del tempo, il solidarismo e viene introdotta nel dibattito pubblico l'idea di solidarietà, nonché create le basi per la costruzione di un sistema di *sécurité sociale* (M. BORGETTO, *La notion de fraternité en droit public français. Le passé, le présent et l'avenir de la solidarité*, LGDJ, Paris, 1993). Figura emblematica del solidarismo è Léon Bourgeois, che merita un approfondimento per la sua concezione di società di simili, ovvero di persone che condividono un certo numero di risorse e di diritti comuni, che permettono loro di ritrovarsi a vivere in una situazione di interdipendenza e non di dipendenza. Nel suo discorso, e più in generale nella dottrina solidarista, i termini centrali sono rappresentati dalle parole solidarietà sociale, debito sociale e quasi contratto. Il solidarismo francese propone, pertanto, una concezione normativa della solidarietà sociale, sulla base della quale si sviluppa lo Stato sociale. Si veda L. BOUGEOIS, *La solidarité*, V ed., Paris, 1906.

*service public*”, Duguit e Hauriou<sup>23</sup>. Questi ultimi concepivano il diritto come una scienza sociale, ponendosi in antitesi rispetto alle idee dominanti del positivismo giuridico<sup>24</sup>. I due giuspubblicisti, vicini alle teorie del sociologo Durkheim, si avvalgono, infatti, di strumenti e di concetti della scienza sociologica, interpretando il diritto e le regole come dei fatti sociali.

Duguit, in particolare, porta al centro del diritto amministrativo francese un nuovo modo di concepire lo Stato e la sovranità, a partire dai concetti di servizio pubblico e di funzione sociale della proprietà<sup>25</sup>. Egli afferma «*la notion de service public c'est toute activité dont l'accomplissement doit être assuré, réglé et contrôlé par les gouvernants, parce que l'accomplissement de cette activité est indispensable à la réalisation et au développement de l'interdépendance sociale, et qu'elle est de telle nature qu'elle ne peut être réalisée complètement que par l'intervention de la force gouvernante*»<sup>26</sup>.

Il metodo sul quale si fonda il lavoro di tesi è, dunque, quello della lettura dei fatti e dei processi sociali, secondo una logica interdisciplinare, improntata al pluralismo delle istituzioni politiche ed economiche<sup>27</sup>, al fine di elaborare un idealtipo (sempre in senso weberiano<sup>28</sup>), attraverso il filtro dell'economia sociale e della sua capacità di trasformazione sociale, ovvero di influenza in senso trasformativo delle dinamiche istituzionali. Tale approccio prevede lo studio, nel contesto francese ed italiano, di esperienze ascrivibili al tipo ideale che si tenta di delineare, con precipua attenzione dedicata all'approfondimento delle modalità di finanziamento realizzate negli ambiti osservati. Il materiale empirico di cui ci si avvale entra nella ricerca non secondo metodologie di tipo quantitativo, tipiche di una certa scienza economica, bensì secondo una logica che si definisce qualitativa. Quest'ultima si fonda sull'interazione tra il mondo concettuale e i dati raccolti, senza necessariamente ricorrere alle tecniche, tipiche della scienza sociologica, dell'osservazione partecipante o dell'intervista qualitativa, ma avvalendosi dello studio di documenti e dell'analisi delle strutture giuridiche poste concretamente in essere nelle differenti esperienze di riferimento.

---

<sup>23</sup> V. M. WALINE, *Les idées maîtresses de deux grands publicistes français: L. DUGUIT et Maurice HAURIOU*, *L'Année Politique française et étrangère*, 1930, p. 39 e ss.

<sup>24</sup> Norberto Bobbio (1961) sottolinea come il positivismo giuridico assuma tre diversi aspetti: quello di metodo di studio del diritto, quello di teoria del diritto ed infine quello di vera e propria ideologia.

<sup>25</sup> T. BOCCON-GIBOD, *Duguit, et après ? Droit, propriété et rapports sociaux* », in *Revue internationale de droit économique*, 2014/3 (t. XXVIII), p. 285-300; C.M. HERRERA, *Duguit et Kelsen : la théorie juridique, de l'épistémologie au politique*, in O. BEAUD ET P. WACHSMANN (dir.), *La Science juridique française et la science juridique allemande de 1870 à 1918*, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 1997, pp. 325-345.

<sup>26</sup> A partire da tale riflessione, Duguit propone una nuova articolazione dello Stato, interpretato come *État collaboration*, nel quale i describe i membri della società nazionale come “*travaillant ensemble à la réalisation de la justice et du mieux-être*”. L. DUGUIT, *Traité de Droit Constitutionnel*, t. I, Paris 1ère éd. 1911, 3ème éd. 1927.

<sup>27</sup> Intendendosi per le prime il modello di democrazia posto in essere e per le seconde l'insieme complesso di regole che riguardano il modo in cui sono garantiti i diritti di proprietà, ma anche le regole di accesso al gioco economico da parte dei cittadini. S.ZAMAGNI, *Democrazia, libertà positiva, sviluppo*, in *L'economia del bene comune*, Roma, Città Nuova Editrice, 2007.

<sup>28</sup> Locuzione che, nella sociologia weberiana, indica una costruzione mentale, uno strumento di cui lo storico si serve per operare una riduzione del molteplice empirico e che, isolando il fenomeno culturale che costituisce l'oggetto d'indagine da tutto ciò che è puramente accidentale, consente di rintracciarne la spiegazione causale e di renderlo intelligibile.



L'interrogativo che ci poniamo risulta, dunque, il seguente: è possibile concepire una diversa matrice istituzionale, fondata su un nuovo paradigma, che a partire dai valori dell'economia sociale e solidale, sappia coniugare lo sviluppo economico con l'innovazione e la trasformazione delle dinamiche sociali? Qualsiasi tentativo di risposta implica una preliminare disamina del concetto di economia sociale e dei principi sui quali essa si fonda.

### *3. Economia sociale (e solidale): una nozione da definire*

L'economia sociale e solidale (secondo la formula invalsa in Francia e alla quale prevalentemente ci rifacciamo), intesa come la principale via verso l'evoluzione in senso più democratico dell'economia, proponendo forme di *governance* partecipativa, si dimostra strumento coerente di risposta alle istanze, fortemente presenti nelle nostre società post-moderne e globalizzate, di democratizzazione delle istituzioni politiche ed economiche.

La locuzione "economia sociale" evoca concetti, pratiche ed interpretazioni eterogenei e talvolta anche distanti, che ritrovano una sorta di unità "demarcatoria" proprio nella comune esigenza di tracciare una linea di distinzione con l'economia detta capitalista. Oltre che sulla definizione, le divisioni sorgono anche in relazione alla sua funzione: per molti prevalentemente "riparatrice", per altri "trasformatrice" e dunque creatrice di un nuovo modo di intendere lo sviluppo.

A livello europeo, però, gli aspetti di un'economia che diviene strumento di democrazia economica e di uguaglianza sociale, complementare ed alternativa, dunque, ad un sistema capitalistico di produzione, sono molto più sfumati e meno consolidati. L'economia sociale, del resto, non è un concetto radicato all'interno della cultura istituzionale dell'Unione europea: non viene evocato dai trattati istitutivi né nel corpus normativo comunitario, se non per le eccezioni costituite dal caso della Società cooperativa europea, di cui al Regolamento 1435/2003 e dalla comunicazione della Commissione del 2004 sulla promozione delle imprese cooperative<sup>29</sup>.

In Europa viene, piuttosto, impiegata un'altra locuzione, da cui essa deve essere distinta, quella di "economia sociale di mercato"<sup>30</sup>, di cui all'art. 3 del TUE. Tale espressione fa, infatti, riferimento al ruolo delle istituzioni pubbliche in quanto garanti dell'equilibrio tra i principi di concorrenza e del libero mercato e quelli della sicurezza sociale, in una chiave che potremmo definire quasi riparatoria dei danni causati da "un eccesso di capitalismo"<sup>31</sup>.

---

<sup>29</sup> Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *sulla promozione delle società cooperative in Europa* - COM(2004)18.

<sup>30</sup> Coniata nella Repubblica Federale di Germania.

<sup>31</sup> L'Economia sociale di mercato sembrerebbe in questo rappresentare un compromesso tra democrazia e capitalismo, sul quale si sarebbe costruita l'Europa dopo la fine del secondo grande conflitto mondiale.

Tornando invece agli aspetti definatori, se in una prima fase, dal punto di vista concettuale, l'economia sociale assume il significato di scienza economica della società<sup>32</sup>, essa comincia, poi, a delinarsi, progressivamente, come corrente di pensiero caratterizzata da un certo approccio che possiamo definire alternativo, in termini sia metodologici che ideologici, rispetto a quello *mainstream* o *standard* (per utilizzare l'espressione del noto esponente della teoria economica delle Convenzioni, Olivier Favereau).

L'economia sociale diviene dunque un esempio di scuola "eterodossa"<sup>33</sup>, imperniata sulla valorizzazione di aspetti "altri" rispetto al mero profitto, quali la giustizia sociale e i valori umani, che promuove una lettura unitaria delle scienze sociali (ovvero si fonda sull'esaltazione del dialogo tra economia e discipline morali), e che si caratterizza per l'adozione di un approccio normativo ed induttivo.

Dal punto di vista delle pratiche ad essa riconducibili, imprescindibile risulta il riferimento alla storia. L'economia sociale si lega, infatti, storicamente alle associazioni popolari e alle cooperative, nate come organizzazioni di auto-assistenza, in risposta alle peggiori condizioni di vita determinate dallo sviluppo del capitalismo industriale, nel XVIII e XIX secolo, in Gran Bretagna (dove si svilupparono le idee socialiste di Robert Owen) e soprattutto in Francia, nel contesto post rivoluzionario<sup>34</sup>, quando videro la luce le prime forme di associazionismo e di solidarietà cooperativa nell'ambiente artigiano urbano prima, e più propriamente proletario poi<sup>35</sup>.

Ancora in prospettiva storica, sempre in territorio francese, tra il XIX e il XX secolo, con l'opera di Charles Gide<sup>36</sup>, si consolida, successivamente, una interpretazione specifica di economia sociale, fondata sulla distinzione con l'economia politica. La prima, infatti, definita come la scienza della giustizia sociale, secondo tale impostazione, si concentrerebbe maggiormente, rispetto alla seconda – caratterizzata per essere, piuttosto, la scienza dell'utilità sociale – sullo studio dei rapporti che gli uomini

---

<sup>32</sup> Charles Dunoyer nel 1830 pubblica l'opera «*Nouveau traité d'économie sociale ou simple exposition des causes sous l'influence desquelles les hommes parviennent à user de leurs forces avec le plus de liberté, c'est-à-dire avec le plus de facilité et de puissance*», intendendo per economia sociale una «*économie de la société*». In letteratura economica, si tratta della prima volta in cui viene utilizzata tale espressione.

<sup>33</sup> Eterodossa rispetto alla definizione ortodossa dell'economia come scienza matematica dell'allocazione delle risorse rare. Secondo la nota definizione dell'economista Robbins (1932), l'economia è la scienza che studia la condotta umana nel momento in cui, data un'graduatoria di obiettivi, si devono operare delle scelte su mezzi scarsi applicabili ad usi alternativi.

<sup>34</sup> Come ben sottolineato da Rosanvallon, la Rivoluzione francese determina l'affermazione del cosiddetto "culto politico della generalità", caratterizzato dal radicamento di tensioni antipluraliste e legicentriche, ma anche di quello che l'autore definisce il "giacobinismo emendato", ovvero la coesistenza del modello politico giacobino con un modello aperto alla società civile, all'interno del quale ha modo di affermarsi l'economia sociale, P. ROSANVALLON, *Le modèle politique français: la société civile contre le jacobinisme de 1789 à nos jours*, Paris, Seuil, 2004.

<sup>35</sup> Si ricorda, infatti, l'importanza storica del decreto *d'Allarde*, del 2 marzo 1791, con il quale venivano vietate le corporazioni, e della legge *Le Chapellier*, del 17 giugno dello stesso anno, con la quale diveniva proibito per gli operai riunirsi in coalizioni. Si afferma, con tali provvedimenti, un ordine giuridico fondato sull'individualismo, nel quale comincia, progressivamente, ad emergere con forza la necessità di colmare il vuoto creato dall'abolizione dei corpi intermedi. In seguito, l'art. 281 del *Code pénal* del 1810, stabilirà la legittimità, seppur all'interno di condizioni molto restrittive, delle associazioni.

<sup>36</sup> Charles Gide (1847-1932) è un economista, teorico della cooperazione di consumo ed esponente della scuola di Nîmes.

instaurano tra loro al fine di migliorare la propria esistenza e dar vita ad una giustizia più elevata rispetto a quella assicurata dall'equilibrio di mercato<sup>37</sup>.

La moderna nozione di economia sociale, quale la intendiamo oggi in Europa, (imperniata sulla natura soggettiva del concetto), viene, però, introdotta, in Francia, negli anni settanta, con la fondazione del CNLAMCA<sup>38</sup>, ovvero del Comitato nazionale di coordinamento delle mutue, cooperative ed associazioni. Tale comitato pubblicò in seguito, nel 1980, la *Charte de l'économie sociale*, nella quale la stessa veniva descritta come composta da un insieme di organizzazioni, estranee al settore pubblico, accomunate dal rispetto di una serie di valori e di principi, tra i quali figurano uno speciale regime di distribuzione degli utili, nonché la democraticità e la parità dei diritti e dei doveri degli aderenti. Un anno dopo, nel 1981, venne poi istituito, con decreto, la DIES, ovvero la Delegazione interministeriale per l'Economia sociale<sup>39</sup>, primo importante riconoscimento giuridico<sup>40</sup> e politico a livello istituzionale.

Infine, sempre in chiave diacronica, è ancora una volta in Francia che viene cristallizzata, per la prima volta, l'espressione "Economia sociale e solidale" (d'ora in avanti indicata con l'acronimo ESS), grazie al rapporto Lipietz del 2000 denominato "*Pour les tiers secteur*", che da luogo ad una successiva pubblicazione sottotitolata appunto "*L'économie sociale et solidaire: pourquoi et comment ?*"<sup>41</sup>. La legge francese n. 856 del 2014, infine, definisce l'ESS come un "modo di fare impresa" e "di sviluppo dell'economia", caratterizzante quelle organizzazioni che perseguono fini altri rispetto al mero scopo della ripartizione degli utili e che sono organizzate secondo i principi noti della democrazia, trasparenza e partecipazione. Questa legge stabilisce, pertanto, che l'ESS costituisce una qualifica che può essere assunta anche dalle società commerciali le quali svolgano attività di "utilità sociale"<sup>42</sup>.

Tornando a quel concetto generale, prima evocato, di economia sociale, come nozione ampia che si fonda sulla valorizzazione, nell'agire economico, di motivazioni diverse da quelle auto-interessate, possiamo dire che essa implica, senza dubbio, i valori

---

<sup>37</sup> C. GIDE, *Les institutions du progrès social au début du XXème siècle*, Paris, Larose 1905.

<sup>38</sup> Il *Comité de liaison* fu fondato nel giugno 1970 come *association non déclarée*. Nel 1985 esso venne istituzionalizzato e poi, nel 2001, trasformato in CEGES, *Conseil des Entreprises, Employeurs et Groupements de l'Economie Sociale*.

<sup>39</sup> Essa diverrà, nel 1991, la Delegazione interministeriale per l'innovazione sociale e l'economia sociale, poi nel 2006, Delegazione interministeriale per l'innovazione, la sperimentazione sociale e l'economia sociale, per essere, infine, nel 2010, trasformata in Direzione generale della coesione sociale.

<sup>40</sup> Nel diritto francese, occorre segnalarlo, l'elaborazione in termini giuridici del concetto di economia sociale è legata, prima ancora che al decreto n. 1125 del 1981, col quale veniva creata la Delegazione interministeriale per l'Economia sociale, alla legge n. 1175 del 1947, sulle cooperative, al cui art. 19 bis, viene fatta menzione di una serie di enti ad essa riconducibili.

<sup>41</sup> *Pour le tiers secteur*, Paris, La Découverte/ La Documentation française, 2001. La nozione di terzo settore emerge negli anni settanta del secolo scorso, venendo usata sovente per identificare l'economia sociale e rappresentare il campo di azione di cooperative, associazioni e, in Francia, anche delle mutue, distinguendole dal settore lucrativo e dal settore dell'economia pubblica. In particolare, tale espressione viene impiegata nel rapporto per la Commissione europea elaborato dal Centro di ricerca Lavoro e società, diretto da Jacques Delors. Il rapporto, intitolato *La création d'emplois dans le secteur tertiaire: le troisième secteur en France*, venne redatto nel 1978 dallo stesso Delors e da Jocelyn Gaudin.

<sup>42</sup> Si noti, in questo senso, la prossimità con il D.lgs n. 155 del 2006, che ha istituito in Italia la qualifica di "impresa sociale" per identificare "tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale". In Francia, la locuzione "utilità sociale" veniva per la prima volta menzionata nel 2001, in riferimento agli elementi di definizione delle società cooperative di interesse collettivo - "SCIC".

della reciprocità e della cooperazione. Nei diversi ordinamenti costituzionali europei le legislazioni favoriscono, in effetti, tale forma di associazione e di impresa, poiché ne riconoscono il valore di arricchimento dei sistemi di cittadinanza. A livello macroistituzionale, è possibile, infatti, riscontrare la relazione tra la cooperazione, e l'economia sociale in senso più generale, e la democrazia partecipativa di cui essa viene ad essere strumento di attuazione. La domanda che ci poniamo è allora la seguente: possiamo considerare l'economia sociale e la dimensione cooperativa quale luogo di partecipazione dei cittadini a “funzioni di governo”? Rispondere a tale interrogativo significa, nell'ordinamento italiano, mettere in evidenza, pertanto, la connessione tra la funzione sociale della cooperazione ed il principio della sussidiarietà, nella sua dimensione orizzontale di cui all'art. 118, comma 4, della Costituzione.

A livello microistituzionale, invece, la cooperazione, intesa come forma di organizzazione di impresa, in forza della quale possono essere svolte diverse attività economiche<sup>43</sup>, trova, poi, specifico spazio nella Costituzione italiana, all'art. 45, che le riconosce una peculiare valenza sociale. Nell'ordinamento italiano, essa risulta, infatti, interpretabile come fatto associativo di carattere economico, ed inquadrabile, dunque, nelle formazioni sociali che favoriscono lo sviluppo della personalità umana, di cui all'art. 2 della Cost., estrinsecazione dei principi personalista e solidarista<sup>44</sup>. La funzione sociale, del resto, emerge proprio dalla precipua attenzione dedicata, da tale forma giuridica di impresa, alla persona, prevalente rispetto al capitale.

L'ipotesi è di concepire l'economia sociale (e solidale), in senso sia macro che microistituzionale, come una nuova “matrice” (nel senso elaborato da North), fondata su un concetto forte di partecipazione democratica (nell'accezione etimologica del termine), che si proietta verso il coinvolgimento dei cittadini, in veste di lavoratori o di utenti, nella co-costruzione o co-gestione delle decisioni pubbliche dalle quali sono investiti.

Si studiano, pertanto, delle esperienze che sono riconducibili ad una dimensione di innovazione e di trasformazione sociale, delle iniziative che dimostrano, ad un livello che possiamo definire microistituzionale, che vi è la possibilità concreta (e non meramente utopica e retorica) di produrre, distribuire e spendere “in maniera alternativa,” ovvero valorizzando la solidarietà e le relazioni cooperative.

#### *4. Dinamiche istituzionali: dalla partecipazione alla condivisione*

---

<sup>43</sup> I caratteri fondanti della organizzazione cooperativa (dai tempi di Rochdale) sono : lo scopo mutualistico (inteso come erogazione dei propri servizi ai soci-proprietari dell'organizzazione e quindi come perseguimento prevalente del loro interesse), il principio della porta aperta, il principio “un voto a testa”, al di là dell'entità della partecipazione al capitale, la remunerazione limitata del capitale apportato, nonché la destinazione degli utili residui ai soci o ad accantonamenti per il potenziamento dell'impresa.

<sup>44</sup> La cooperazione è, altresì, strumento di rimozione degli ostacoli di ordine economico o sociale che impediscono di fatto la partecipazione effettiva dei cittadini alla vita economica e politica del Paese (art. 3, comma 2 della Costituzione). Si veda, A. NIGRO, *Sub art. 45-47*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, Zanichelli, t. III, 1980; L. BAGNOLI, *La funzione sociale della cooperazione. Teorie, esperienze e prospettive*, Bari, Carocci, 2010.

La nostra analisi sull'economia sociale, interpretata come spazio di espressione dell'*homo civicus* piuttosto che dell'*homo oeconomicus*<sup>45</sup>, partendo dalla riflessione sul pluralismo delle istituzioni politiche ed economiche, e dei valori che le orientano, interseca l'altrettanto avvincente riflessione sulla trasformazione delle dinamiche istituzionali, ovvero delle dinamiche di coinvolgimento dei cittadini, ed in senso lato della società civile, nella declinazione del rapporto Stato-individuo. L'indagine si orienta, dunque, sullo studio delle interrelazioni tra le istituzioni nell'ambito di un contesto caratterizzato da esperienze che possiamo definire di democrazia associativa.

Tale approfondimento muove dall'idea che sia possibile concepire l'amministrazione dell'interesse generale come luogo in cui esercitare, in maniera effettiva, la sovranità popolare. Il dato presupposto è la progressiva erosione della sovranità statale tradizionalmente intesa, che si manifesta in modo visibile nella crisi dei modelli classici della rappresentanza. Non solo risorgono i grandi e dibattuti temi della democrazia della partecipazione ma entra in scena anche la costruzione della dimensione della condivisione. Quest'ultima emerge in maniera sintomatica rispetto alla questione, anch'essa profondamente trasversale, della gestione degli interessi della collettività, declinati nella fortunata formula, capace di coniugare diritti di partecipazione e garanzia dei diritti fondamentali, dei "beni comuni"<sup>46</sup>.

Parlare di partecipazione della società civile<sup>47</sup> implica, innanzitutto, considerazioni sulla democrazia partecipativa e sul suo rapporto con la democrazia deliberativa, cercando di capire se queste due locuzioni sono intese in senso sinonimico (laddove la seconda rappresenterebbe una articolazione interna della democrazia della partecipazione) o vi siano, piuttosto, delle differenze tali da non permettere una loro perfetta sovrapposizione.

Secondo la nota definizione di Pizzorusso, quando parliamo di democrazia partecipativa dobbiamo intendere "quelle attività svolte dai cittadini, in quanto singoli o come rappresentanti di formazioni sociali, al fine di influire sulla gestione dei pubblici poteri"<sup>48</sup>. La democrazia deliberativa, nell'interpretazione di larga parte della dottrina, sarebbe, invece, dotata di un carattere meno intensamente politico, rappresentando un metodo per giungere ad una migliore definizione dell'interesse generale nell'ambito dei

---

<sup>45</sup> Cfr. C. LAVAL, *L'homme économique. Essai sur les racines du néolibéralisme*, Paris, éd. Gallimard, 2007.

<sup>46</sup> Ci riferiamo qui a quell'accezione di «comune» che appare capace di mobilitare l'idea della riappropriazione cittadina dell'azione politica, a partire dalle nozioni di condivisione, impegno, coproduzione, al di là della definizione economica e giuridica.

<sup>47</sup> Viene, in questo senso, alla mente il riferimento alla distinzione tra associazioni civili ed associazioni politiche elaborata da Tocqueville ne "La Democrazia in America".

<sup>48</sup> A. PIZZORUSSO, *Democrazia partecipativa e attività parlamentare*, in *Parlamento istituzioni democrazia*, Milano, Giuffrè, 1980, 133-142. Ancora sulla democrazia partecipativa U. ALLEGRETTI, *Basi giuridiche della democrazia partecipativa in Italia*, in *Dem. e Dir.*, 2006, p.157, il quale si sofferma sul fatto che ai processi di democrazia partecipativa devono poter partecipare "tutti i cittadini [...] in quanto individui [...] non solo, né propriamente, in quanto specificamente interessati, nel senso, cioè, tutto proprio degli ordinamenti individualistici, di coloro che possono accampare un preciso diritto individuale protetto specificamente dall'ordinamento giuridico su base proprietaria o ad essa assimilabile, ma di coloro anche che di tali diritti non godono, per esempio per essere semplicemente abitanti o operanti in un dato territorio o ad altro titolo collegati a questo".

sistemi pluralistici<sup>49</sup>. Essa assumerebbe dunque i contorni di un processo aperto e dialogico di selezione degli interessi.

Possiamo, pertanto, inferire che il *proprium* della democrazia partecipativa sembra essere costituito dalla sua attitudine a consentire agli individui, singoli o associati, di concorrere stabilmente, in maniera complementare alle istituzioni rappresentative, alla determinazione delle decisioni e delle politiche pubbliche (in un'ottica di co-costruzione e non solo di coproduzione delle stesse<sup>50</sup>). Invece, le esperienze di democrazia deliberativa, seppur nella loro eterogeneità, appaiono accomunate dal fatto di rivestire un ruolo strumentale e di incentivo rispetto ad una maggiore partecipazione dei cittadini<sup>51</sup>. Quello che si instaura è dunque una sorta di rapporto mezzi fini tra le due accezioni di democrazia.

Occorre, però, segnalare l'esistenza di considerazioni di altro tipo, tese ad elevare la democrazia deliberativa a vero e proprio ideale normativo, capace di ingenerare un cambiamento di paradigma nella vita democratica<sup>52</sup>. Essa dunque, in quanto “metodo di determinazione dell'accordo”, verrebbe in luce come un ideale astratto cui aspirare, senza, però, al livello delle decisioni concrete, poter effettivamente condizionare la struttura della decisione politico-amministrativa.

Rispetto a questa visione assiologia ed ideale, si sono, negli ultimi anni, formate delle posizioni, però, fortemente critiche, quali quella della filosofa Chantal Mouffe che vede con sfavore l'eccessiva proclamazione dei benefici e dei pregi della democrazia deliberativa, sottolineando invece l'importanza della natura “conflittualistica” dei processi democratici<sup>53</sup>.

Rispetto alla tematica della costruzione di una dimensione della condivisione (intesa nel senso della valorizzazione di un ruolo di collaborazione attiva della società civile nella gestione della cosa pubblica), vi è poi da considerare il profondo legame che intercorre

---

<sup>49</sup> A. PINTORE, *I diritti della democrazia*, Roma-Bari, Laterza, 2007. L'espressione deliberazione, secondo l'autrice, deve intendersi “nell'originario senso aristotelico, come vaglio ragionato di argomenti pro e contro una decisione”. Su questi temi si veda anche, F. VIOLA, *La democrazia deliberativa tra costituzionalismo e multiculturalismo*, in *Ragion Pratica*, 2003, p. 33 e ss ; R. BIFULCO (2009), *Democrazia partecipativa e democrazia deliberativa*, relazione al convegno: *La democrazia partecipativa in Italia e in Europa: esperienze e prospettive*, Firenze, 2-3 aprile 2009, e B. GBIKPI, *Dalla teoria della democrazia partecipativa a quella deliberativa: quali possibili continuità?*, in *Stato e mercato*, n. 73, 2005, pp. 97-130.

<sup>50</sup> Sul punto e sulla distinzione tra co-costruzione e co-produzione si veda Y. VAILLANCOURT, *La co-construction des politiques publiques*, in J.L. LAVILLE, A. SALMON, *Associations et Action publique*, Paris, Editions Desclée de Brouwer, 2015.

<sup>51</sup> Ancora U. ALLEGRETTI, *Basi giuridiche della democrazia partecipativa in Italia*, cit., “la democrazia partecipativa trova nel momento deliberativo un suo elemento essenziale, e d'altronde la democrazia deliberativa ha il suo luogo privilegiato proprio nelle procedure deliberative”. Sebbene l'autore evidenzi però che “rimangono fra le due correnti d'idee importanti differenze, legate soprattutto al fatto che nella democrazia partecipativa la componente deliberativa è soltanto un elemento di un fenomeno più complesso”.

<sup>52</sup> Per l'elaborazione del “paradigma deliberativo” sono fondamentali i contributi di Habermas, Rawls, Hannah Arendt, Elster, Dryzek, Bohman, Regh. Cfr. J. HABERMAS, *Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats*, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1992, trad. it. *Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia*, Roma-Bari, Laterza 2013. Ma anche J. COHEN, *Deliberation and Democratic Legitimacy*, in A. HAMLIN, P. PETTIT (a cura di), *The Good Polity*, Oxford, Blackwell, 1989.

<sup>53</sup> Chantal Mouffe propone, in particolare, una concezione peculiare di democrazia detta “agonistica”, informata all'obiettivo di valorizzare la dimensione della lotta politica tra parti che offrono alternative chiaramente differenziate, riconducendola a dei vincoli condivisi, in modo da considerare gli oppositori «avversari» da sconfiggere in senso politico e non come «nemici» da annientare in senso fisico, C. MOUFFE, *On the Political*, London, Routledge, 2005, trad. it. *Sul politico. Democrazia e rappresentazione dei conflitti*, Milano, Bruno Mondadori, 2007.

tra il concetto di partecipazione ed il principio di sussidiarietà, con precipuo riferimento alla declinazione orizzontale dello stesso<sup>54</sup>. In tal senso, vi è chi sostiene che i due termini sarebbero un *continuum*, concorrendo entrambi alla realizzazione di un metodo governativo fondato sulla costruzione condivisa della democrazia<sup>55</sup>.

Questa logica dell'inclusione della cittadinanza attiva, aperta allo sviluppo di forme nuove di amministrazione cosiddetta condivisa, e non meramente partecipata, valorizzando una nuova visione del rapporto Stato - individuo<sup>56</sup> sembra ben integrarsi con i presupposti dell'economia sociale (e solidale).

Studiare la democrazia e i processi democratici significa, in fondo, anche guardare all'economia come dimensione essenziale del vivere in società.

## 5. Obiettivi della ricerca

La ricerca si propone, pertanto, di indagare quale sia il ruolo dell'economia sociale e solidale e dei modelli di cooperazione civica ad essa riconducibili, in Francia ed in Italia, ma più generale nel contesto europeo, rispetto alla sua capacità di influenza, in senso trasformativo, sugli assetti delle istituzioni politiche ed economiche. Alla base vi è l'idea che l'attività economica possa essere concepita come strumento per favorire i meccanismi di socializzazione e di partecipazione democratica alla realizzazione dell'interesse generale.

In particolare, si scelgono di analizzare le esperienze ad essa ascrivibili attraverso il prisma del finanziamento, interpretando il sistema monetario e finanziario come l'istituzione dalla quale partire per l'elaborazione di una nuova matrice istituzionale. Nella tesi, infatti, all'interno delle numerose famiglie istituzionaliste, si dedica specifica attenzione alla corrente teorica eterodossa della scuola francese della regolazione<sup>57</sup>. Sempre in un'ottica di interdisciplinarietà, si valorizza, dunque, lo studio che la stessa propone delle istituzioni economiche e sociali, ovvero delle istituzioni tecnicamente qualificabili come "macroeconomiche". La scuola regolazionista individua cinque forme istituzionali fondamentali tra cui, oltre al mercato inteso come costruzione sociale

---

<sup>54</sup> Fa riferimento alle potenzialità dell'interesse generale contemplato nell'art. 118 della Costituzione G. ARENA, *I cittadini attivi, una risorsa per l'interesse generale*, in A. BIXIO, G. CRIFÒ (a cura di), *Il giurista e il diritto*, Milano, Franco Angeli, 2010, pp. 29 e ss; G. ARENA, *Introduzione all'amministrazione condivisa*, in *Studi parlamentari*, 1997, pp. 29 e ss; ID., *Il welfare di comunità*, in G. ARENA, C. IAONE (a cura di), *L'Italia dei beni comuni*, Roma, Carrocci, 2012; D. DONATI, *Il paradigma sussidiario. Interpretazioni, estensione, garanzie*, Bologna, Il Mulino, 2013.

<sup>55</sup> A. VALASTRO, *Partecipazione, politiche pubbliche e diritti*, in A. VALASTRO (a cura di), *Le regole della democrazia partecipativa*, Napoli, Jovene, 2010, p. 13.

<sup>56</sup> Essa evoca altresì quella "democrazia del coinvolgimento" di cui parla Rosanvallon ne *La contro democrazia. La politica nell'era della sfiducia*, Roma, Castelvecchi, 2012.

<sup>57</sup> Si tratta di un programma di ricerca nel campo della teoria e della politica economica, sorto in Francia all'inizio degli anni settanta, che mette al centro il concetto di "modo di regolazione", ovvero l'insieme delle regole e delle procedure (norme, consuetudini, leggi) che assicurano il funzionamento e la capacità di durare del processo di accumulazione in un sistema capitalistico di produzione.

(peraltro forma concorrenziale vigente), al rapporto salariale, alla forma di Stato, al sistema economico internazionale, vi è anche il sistema monetario e di finanziamento.

Nell'intento di darsi un orizzonte di prospettiva, perché parlare di conclusioni risulta, per il momento, improprio, si prende in considerazione l'obiettivo, già illustrato nel paragrafo relativo al metodo, di elaborare un tipo ideale che si fondi su una matrice costruita a partire dai valori dell'economia sociale e solidale, ed in tal senso che si ponga come effettivamente alternativa rispetto agli attuali processi di finanziarizzazione dei rapporti economici<sup>58</sup>.

In un'ottica di cambiamento di paradigma, precipua attenzione viene, dunque, dedicata al ruolo della moneta ed alla diffusione delle cosiddette "monete locali complementari"<sup>59</sup>, ovvero monete non emesse in regime di monopolio da un'autorità centrale.

La creazione di monete locali, formatesi nel solco dei valori e delle pratiche dell'economia sociale, traduce oggi la volontà di molti cittadini di uscire dalla convenzione imposta dalla finanza neoliberale, per rendere i circuiti monetari strumenti di uno sviluppo davvero sostenibile e solidale. Queste esperienze nascono all'interno di comunità che contribuiscono, altresì, a creare, mediante l'elaborazione di regole sull'uso e sull'organizzazione della moneta messa in circolazione.

Il riferimento alla moneta risulta, pertanto, dirimente perché la stessa, prima ancora di poter essere qualificata per la sua forma, le sue funzioni e le sue limitazioni, appare legata a una comunità d'uso, che può essere definita nei termini del suo rapporto con il territorio.

Tale riflessione, in considerazione dell'approccio istituzionalista, considera valore e moneta come due realtà indissociabili: il valore si impone ai soggetti nelle loro relazioni attraverso la moneta. Quest'ultima è, dunque, interpretata come un rapporto sociale che si riproduce secondo una logica sua propria<sup>60</sup>.

La moneta, come sappiamo, può avere varie funzioni: unità di conto, riserva di valore (la moneta che non sia riserva di valore è, in termini più prettamente economici, anticiclica o a-ciclica), strumento di pagamento ma anche, con lo sviluppo dei mercati

---

<sup>58</sup> Il neoliberalismo ha fondato sul concetto di efficienza del sistema monetario, ed in senso ancora più particolare su quello di efficienza dei mercati finanziari, la sua principale rivoluzione, gradualmente conformando a tale impostazione anche le istituzioni economiche. Si fa riferimento, in particolare, alle definizioni di efficienza date da Eugene Fama, che distingue l'efficienza valutativa da quella informativa. Un mercato è efficiente secondo il criterio valutativo quando i prezzi riflettono il valore intrinseco dei titoli. Un mercato è invece efficiente sotto il profilo informativo quando i prezzi dei titoli riflettono le informazioni relative agli stessi. E. FAMA, *The behavior of Stock Market Prices*, in *Journal of Business*, vol. 38, n. 1, 1965, p. 34 - 105.

<sup>59</sup> Si propone, in particolare, lo studio dell'esperienza della moneta locale complementare denominata "doume", sviluppata dall'associazione ADML 63 (*Association pour le développement de monnaies locales dans le Puy-de-Dôme et alentours*), e del circuito di credito commerciale italiano Sardex.

<sup>60</sup> Per le riflessioni sulla moneta in Francia secondo l'approccio istituzionalista in economia, M. AGLIETTA, *L'ambivalence de l'argent*, in *Revue française d'économie*, 1988, n.3, p. 87-133 ; M. AGLIETTA, A. ORLEAN, *La monnaie souveraine*, Paris, Odile Jacob, 1998; M. AGLIETTA, A. ORLEAN, *La monnaie entre violence et confiance*, Paris, Odile Jacob, 2002 ; A. ORLEAN, *L'Empire de la valeur. Refonder l'économie*, Paris, Seuil, 2011.



finanziari, di strumento di accumulazione della ricchezza<sup>61</sup>. Le monete locali complementari hanno la caratteristica fondamentale di essere solo limitatamente accumulabili, ovvero solo nei limiti in cui ciò possa servire gli interessi della comunità. Esse si fondano sul principio dell'integrazione dello spazio economico con lo spazio sociale, secondo una logica diversa, che potrebbe essere definita del "Comune", ed essere posta al centro della nuova matrice istituzionale che nel lavoro di ricerca, ancora in via di completamento, si tenta di elaborare.

Partendo dal presupposto per cui le monete locali complementari sono necessariamente connesse ad un lavoro di costruzione istituzionale, ci domandiamo, pertanto, quanto ciò possa incidere con le dinamiche dell'intero sistema. Se è vero, infatti, che l'istituzione, l'emissione e il controllo della circolazione monetaria non sono necessariamente poste sotto l'egida della sovranità statale, è altresì innegabile che lo Stato da sempre svolge delle imprescindibili funzioni pubbliche di garanzia in materia.

Quel che interessa è capire come esperienze di questo tipo, originate, in una logica *bottom - up*, dalle pratiche di associazionismo cittadino e dalla collaborazione con le collettività locali, possano influire sulla configurazione degli equilibri nei rapporti con i poteri pubblici (tra istanze di legittimità e di innovazione), in un'ottica di promozione e soddisfazione dell'interesse delle comunità coinvolte. Si può concepire una sussidiarietà (orizzontale) anche nei termini della competenza monetaria? L'elemento da valorizzare, nella riflessione sulla complementarità, non è infatti rappresentato dal mero riferimento a strumenti alternativi di finanziamento – giustificati dal progressivo venir meno della centralità del finanziamento statale, per via della crisi fiscale dello Stato – bensì l'insorgenza delle diverse prospettive di collaborazione che si possono sviluppare<sup>62</sup>, in una logica di partenariato tra la società civile, declinata secondo i diversi statuti e valori dell'economia sociale e solidale, e il settore pubblico. Occorre, a tal fine, evitare di ragionare in termini oppositivi, perché l'obiettivo non può essere certo costituito dalla surrogazione della funzione monetaria e creditizia al fine replicare, in modo assai incauto, il modello capitalista, pur partendo da presupposti diversi<sup>63</sup>; al contempo, è però necessario evitare di porsi in termini esclusivamente conciliativi o riparativi (quelli

---

<sup>61</sup> Per le riflessioni sulla moneta dal punto di vista economico si veda, in Italia, M. AMATO, *Le radici di una fede. Per un storia del rapporto fra moneta e credito in Occidente*, Milano, Bruno Mondadori, 2008 ; M. AMATO, *L'enigma della moneta e l'inizio dell'economia*, Milano, et al. Edizioni, 2010; L. FANTACCI, *La moneta. Storia di un'istituzione mancata*, Venezia, Marsilio, 2005.

<sup>62</sup> Le prospettive di collaborazione in tal senso sono molteplici, la moneta complementare, infatti, potrebbe essere impiegata per il pagamento dei salari dei funzionari, oppure nei sussidi o negli appalti pubblici; ma anche dando la possibilità ai cittadini ed imprese locali di adempiere alle loro obbligazioni tributarie locali, almeno in parte, con la moneta locale. Ma Se ragioniamo in termini di sussidiarietà, possiamo andare oltre e pensare ad un soggetto pubblico che si pone come moderatore nell'ambito di esperienze che prevedono una forte componente di autonomia da parte delle comunità locali.

<sup>63</sup> Il depotenziamento della sovranità statale comporterebbe, in questo caso, il rischio di giungere a quella che Pierre Legendre chiama la "rifeudalizzazione del legame sociale". P. LEGENDRE, *Remarques sur la reféodalisation de la France*, Études offertes à Georges Dupuis, Paris, LGDJ, 1997, p. 201 e ss.

di una complementarità intesa come mera risposta ai deficit del sistema ufficiale). Quel che serve è piuttosto lavorare nell'ottica dell'articolazione<sup>64</sup>.

Sistemi di finanziamento imperniati su logiche comunitarie ed associative, e dunque oggetto di interesse per il lavoro di ricerca, sono però anche quelli realizzati nei progetti cittadini legati alla transizione energetica ed alle energie rinnovabili (vere e proprie forme di produzione locale di energia); mediante l'azionariato, infatti, gli abitanti, organizzati secondo diversi statuti giuridici, si impegnano in prima persona ed il risparmio locale diviene una leva di finanziamento, nonché di sviluppo del territorio. Nella tesi, si analizzano come casi di studio, in particolare, la struttura giuridica, la *governance* ed il sistema di finanziamento del parco eolico cittadino di Béganne, in Bretagna (Francia) e della Comunità solare locale di Casalecchio di Reno, in Emilia Romagna, nella quale i cittadini sono al contempo co-produttori e co-gestori del servizio di distribuzione dell'energia.

Lo studio di queste esperienze, ancora *in fieri*, e della loro articolazione all'interno di un contesto necessariamente multilivello assume, pertanto, una dimensione normativa, che pone al centro l'interdipendenza tra innovazione economica, intesa come costruzione dell'economia a partire dal principio di reciprocità, innovazione sociale, legata alla rideterminazione dei rapporti tra economia e democrazia, ed innovazione giuridica, nei termini della ridefinizione degli assetti istituzionali che nella ricerca ci proponiamo di esplorare.

---

<sup>64</sup> Dal punto di vista giuridico, la legislazione francese è la prima ad essere intervenuta espressamente in materia, stabilendo che solo le imprese rientranti nella categoria dell'ESS sono abilitate a emettere e gestire le monete locali complementari, venendo così superato l'ostacolo dell'art. 442-4 parte legislativa del *code pénal* che sanziona la messa in circolazione di monete non autorizzate. La *LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire* se ne occupa, infatti, in maniera specifica all'art. 16. Il Codice monetario e finanziario, dispone, poi, che i titoli monetari complementari possano essere emessi e gestiti da uno dei soggetti dell'economia sociale di cui all'art. 1 della legge stessa. L'art. L 311 6 del *code monétaire et financier* le disciplina riconoscendone la natura di mezzo di pagamento « *Les émetteurs et gestionnaires de titres de monnaies locales complémentaires sont soumis au titre 1° du livre V lorsque l'émission ou la gestion de ces titres relèvent de services bancaires de paiement mentionnés à l'article L 311 1 ou au titre du même livre lorsqu'ils relèvent des services de paiement au sens de l'article L 314-1 ou de monnaie électronique au sens de l'article L 315 -1* ».